Chiarimenti sulle modalità di erogazione delle quote residue di bonus sociali elettrico/gas a seguito di cessazione/voltura dell'utenza agevolata, con particolare riferimento al cosiddetto "bonus sociale integrativo" (componente compensativa integrativa - CCI)

Sono recentemente pervenute agli uffici dell'Autorità alcune richieste di chiarimento da parte di operatori dei settori interessati in relazione all'applicazione dei cosiddetti "bonus sociali integrativi" introdotti con le deliberazioni 396/2021/R/com, 635/2021/R/com e 144/2022/R/com, in caso di cessazione della fornitura o di voltura contrattuale da parte del cliente diretto agevolato prima del termine del periodo di agevolazione.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com (in continuità con quanto previsto nel precedente regime 'a domanda'), il bonus sociale elettrico/gas è riconosciuto ai clienti domestici diretti mediante <u>l'applicazione pro-quota giorno</u> della componente tariffaria compensativa della spesa per la fornitura (CCE nel caso del bonus sociale elettrico e CCG nel caso del bonus sociale gas), <u>sulla base dei giorni ricompresi nel periodo di vigenza del bonus (c.d. periodo di agevolazione) che sono considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.</u>

L'articolo 12, comma 1 del medesimo Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, prevede che nel caso di disattivazione della fornitura del cliente domestico diretto prima del termine del relativo periodo di agevolazione, nonché nei casi di voltura contrattuale prima del suddetto termine, il venditore provvede a corrispondere nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale la quota residua del bonus sociale elettrico/gas, a completamento dell'intero periodo di agevolazione (periodo di agevolazione che è pari a 12 mesi sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 del predetto Allegato A). Pertanto, né il cliente domestico diretto interessato, né alcun altro componente del relativo nucleo familiare ISEE avranno titolo a beneficiare di un nuovo bonus sociale della stessa tipologia (elettrico/gas) per il medesimo anno di competenza¹.

In attuazione di quanto successivamente disposto, rispettivamente, dall'articolo 3 del decreto-legge 130/21, dall'articolo 1, comma 508 della legge 234/21 e dall'articolo 3 del decreto-legge 17/22, con le deliberazioni 396/2021/R/com, 635/2021/R/com e 141/2022/R/com, l'Autorità ha introdotto bonus sociali integrativi (componenti compensative per il bonus sociale integrativo-CCI) i cui ammontari si sommano, limitatamente, rispettivamente, al IV trimestre 2021, al I e al II trimestre 2022, a quelli delle compensazioni riconosciute ai clienti domestici del settore elettrico e gas in stato di disagio economico e (limitatamente al bonus sociale elettrico) in stato di disagio fisico ai sensi della deliberazione 63/2021/R/com e ss.mm.ii. (CCE o CCG, dette anche componenti compensative base o bonus base) e che sono tali da neutralizzare le variazioni di spesa trimestrali sostenute dai clienti domestici beneficiari delle agevolazioni.

Le predette deliberazioni precisano, tra l'altro, che i bonus sociali integrativi sono corrisposti e applicati coerentemente con quanto già disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com e ss.mm.ii. e che il calcolo della quota *pro-die* della componente CCI è effettuato analogamente a quello della componente CCE o CCG.

Pertanto, in presenza di bonus integrativi di cui alle citate deliberazioni 396/2021/R/com, 635/2021/R/com e 141/2022/R/com, nel caso di cessazione/voltura contrattuale dell'utenza agevolata prima del termine del periodo di agevolazione di 12 mesi del bonus 'base', la quota residua di bonus da riconoscersi nella fattura di chiusura, a completamento dell'intero periodo di agevolazione, deve essere calcolata applicando, oltre al bonus 'base' (componente CCE o CCG), anche i bonus integrativi (componenti CCI) che,

¹ Per il bonus per disagio fisico, nel caso di voltura del contratto a nome del soggetto disagiato titolare dell'agevolazione, la compensazione prosegue in continuità (cfr. art. 7, comma 1, dell'All. D alla deliberazione 63/2021/R/com).

al momento in cui interviene la cessazione/voltura, siano già stati determinati per i trimestri che rientrano in detto periodo di agevolazione. Il calcolo della quota *pro-die* della componente CCI è effettuato sulla base dei giorni, ricompresi nel trimestre di vigenza del bonus, che sono considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

I criteri di cui sopra devono naturalmente essere applicati sia dalle imprese di distribuzione sia dai venditori titolari del punto di prelievo/del punto di riconsegna.

Esempi applicativi (bonus per disagio economico):

1) Periodo di agevolazione: 1° ottobre 2021 – 30 settembre 2022.

Fatturazione mensile.

Cessazione o voltura della fornitura: 20 febbraio 2022 (I TRIM 2022).

Bonus complessivamente spettante all'utenza agevolata:

- DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021 (IV TRIM 2021): CCE o CCG 2021 + CCI IV TRIM 2021
- DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2022 (I TRIM 2022): CCE o CCG 2022 + CCI I TRIM 2022 (che si applica in quanto definita con deliberazione 635/2021/R/com del 30 dicembre 2022 e, dunque, prima della data di cessazione/voltura della fornitura)
- DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 2022 (II TRIM 2022): CCE o CCG 2022 (non si applica la CCI II TRIM 2022 in quanto definita con deliberazione 141/2022/R/com del 30 marzo 2022 e, dunque, dopo la data di cessazione/voltura della fornitura)
- DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEBRE 2022 (III TRIM 2022): CCE o CCG 2022

Quota residua da riconoscersi nella fattura di chiusura:

- DAL 1° FEBBRAIO AL 31 MARZO 2022: CCE o CCG 2022 + CCI I TRIM 2022
- DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE 2022: CCE o CCG 2022
- 2) Periodo di agevolazione: 1° ottobre 2021 30 settembre 2022

Cessazione o voltura della fornitura: 31 marzo 2022 (I TRIM 2022)

Fatturazione mensile

Bonus complessivamente spettante all'utenza agevolata:

- DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021 (IV TRIM 2021): CCE o CCG 2021 + CCI IV TRIM 2021
- DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2022 (I TRIM 2022): CCE o CCG 2022 + CCI I TRIM 2022
- DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 2022 (II TRIM 2022): CCE o CCG 2022 + CCI II TRIM 2022 (che si applica in quanto definita con deliberazione 141/2022/R/com del 30 marzo 2022 e, dunque, prima della data di cessazione della fornitura)
- DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022 (III TRIM 2022): CCE o CCG 2022 (non si applica la CCI III TRIM 2022 in quanto non definita al 16 maggio 2022, data della cessazione)

Quota residua da riconoscersi nella fattura di chiusura:

- DAL 1° AL 31 MARZO 2022: CCE o CCG 2022 + CCI I TRIM 2022
- DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 2022: CCE o CCG 2022 + CCI II TRIM 2022
- DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022: CCE o CCG 2022
- 3) Periodo di agevolazione: 1° aprile 2022 31 marzo 2023

Fatturazione bimestrale

Cessazione/voltura contrattuale: 16 maggio 2022 (II TRIM 2022)

Bonus complessivamente spettante all'utenza agevolata:

- DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 2022 (II TRIM 2022): CCE o CCG 2022 + CCI II TRIM 2022 (che si applica in quanto definita con deliberazione 141/2022/R/com del 30 marzo 2022 e, dunque, prima della data di cessazione della fornitura)
- DAL 1° LUGLIO 30 SETTEMBRE 2022 (III TRIM 2022): CCE o CCG 2022 (non si applica la CCI III TRIM 2022 in quanto non definita al 16 maggio 2022, data della cessazione)
- DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2022 (IV TRIM 2022): CCE o CCG 2022
- DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2023 (I TRIM 2023): CCE o CCG 2022

Quota residua da riconoscersi nella fattura di chiusura:

- DAL 1° MAGGIO AL 30 GIUGNO 2022: CCE o CCG 2022 + CCI II TRIM 2022
- DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022: CCE o CCG 2022
- DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2022: CCE o CCG 2022
- DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2023: CCE o CCG 2022

(Il calcolo della quota *pro-die* della componente CCE o CCG è effettuato sulla base dei giorni, ricompresi nel periodo di vigenza del bonus – cosiddetto "periodo di agevolazione", pari a 12 mesi - che sono considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa. Il calcolo della quota *pro-die* della componente CCI è effettuato sulla base dei giorni, ricompresi nel trimestre di vigenza del bonus, che sono considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.)

Per mero errore materiale l'Esempio 3 del Chiarimento pubblicato in data 16 giugno 2022 recava come bonus spettante all'utenza agevolata per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 (I TRIM 2023) la CCE o la CCG 2023 invece di 2022. L'errore è stato corretto nel presente testo in data 3 agosto 2022.